

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 983**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori RIPAMONTI, BOCO, CARELLA,  
CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI e  
ZANCAN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2001**

---

Norme in materia di divieto di commercializzazione ed  
importazione di pellicce di animali d’affezione nonché per  
la trasparenza dell’etichettatura di pelli e pellicce

---

ONOREVOLI SENATORI. - La sempre crescente sensibilità verso gli animali ha reso una cospicua parte della popolazione contraria all'uso di pellicce; tale rigetto è praticamente unanime quando le pelli commerciate ed utilizzate sono di animali da affezione, cani e gatti in particolare.

L'utilizzo su vasta scala delle pelli di cani e di gatto è cominciato oltre 15 anni addietro nei paesi centroeuropei e si è sviluppato anche in Italia a seguito del sempre crescente sviluppo del commercio internazionale.

Infatti ogni anno decine di migliaia di pelli di cani e di gatti vengono importate nel nostro paese per essere utilizzate come inserti per guanti, colli, cappelli, giocattoli e tanti altri accessori. L'industria trasformatrice italiana importa principalmente pelli di cane per la produzione di articoli in pelle e altri oggetti di pelliccia, quali rivestimenti interni di cappotti, giacche, scarpe, soles per scarpe e stivali.

L'impiego di pelli di cani e gatti inoltre rimane un fenomeno per lo più sconosciuto ai consumatori poiché l'industria della pellicceria può mantenerlo nascosto grazie ad un lacunoso e poco trasparente sistema di etichettatura dei capi. Tranne rarissime eccezioni, le pelli di cani e gatti, infatti, non vengono etichettate per ciò che realmente sono; ad esempio i capi confezionati con la pelle di cane possono essere venduti come *gae-wolf*, *sobaki* e *asian jackal* mentre le pellicce di gatto vengono vendute sotto altri pseudonimi che comprendono ad esempio le denominazioni di *wild cat*, *goyang* e *katzenfelle*. I francesi ad esempio usano il termine *douges de chine* oppure *loup d'asie* per indicare le pellicce di cane.

Le pellicce di cani e gatti utilizzate nel nostro paese provengono principalmente dai

paesi asiatici (Cina, Corea, Thailandia e Filippine); secondo una ricerca effettuata da una delle principali associazioni americane di protezione degli animali (Hsus) che ha portato alla scoperta dell'espansione di questo traffico, ogni anno due milioni di cani e gatti sono detenuti in condizioni spaventose e privati di ogni elementare diritto, alcuni sono randagi, altri invece vengono allevati appositamente. Le tecniche di uccisione sono molto violente: i cani vengono sgozzati e fatti morire per dissanguamento oppure colpiti a morte con dei randelli, mentre i gatti vengono spesso impiccati con cappi metallici.

A questo inoltre si aggiunge l'utilizzo sempre più diffuso di pelli di animali.

Scopo del presente disegno di legge è quello di vietare la produzione, la commercializzazione e l'importazione di pelli di cane e gatto e il loro utilizzo per qualsiasi uso (articolo 1). Con l'articolo 2 del presente provvedimento si prevede inoltre l'obbligo di etichettare, in modo chiaro e trasparente, tutti i prodotti contenenti pellicce, in modo da poter rendere chiara e conoscibile a tutti gli utilizzatori l'esatta natura del prodotto utilizzato (se pelliccia vera o sintetica), e si prevede un'ulteriore specifica dell'etichettatura in caso di pelliccia vera, in modo tale da rendere chiaramente riconoscibile a tutti i consumatori l'esatta natura ed origine delle pelli utilizzate, l'azienda di confezionamento ed infine il paese di provenienza dei materiali.

Con l'articolo 3 vengono stabilite severe sanzioni a carico di coloro che non ottemperano al divieto di produzione, commercializzazione e importazione di pelli e pellicce provenienti da animali da affezione. Inoltre, a carico di coloro che producono o immettono in commercio prodotti privi di etichette

o etichettati in maniera generica o ingannevole, si prevede l'assoggettamento al reato di frode in commercio.

L'articolo 4 prevede infine che, nell'arco di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge ogni prodotto contenente pelli o pellicce di cani e gatti debba essere riti-

rato dal commercio. L'onere della distruzione di detti prodotti viene rimesso a carico dei produttori degli stessi. Si prevede inoltre, a carico di coloro che non ottemperano a detto obbligo, l'applicazione delle stesse sanzioni stabilite per il reato di frode in commercio.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Divieto di produzione, commercializzazione e importazione di pelli e pellicce di animali d'affezione)*

1. È vietata la produzione di qualsiasi prodotto o manufatto contenente pelli e pellicce provenienti da animali d'affezione appartenenti alla specie cane (*canis*) e gatto (*felix*).

2. È vietata la commercializzazione, per qualsiasi uso, su tutto il territorio nazionale, di pelli e pellicce di cui al comma 1.

3. È vietata l'importazione, il transito e il trasbordo sul territorio nazionale, per qualsiasi utilizzo, di pelli e pellicce di cui al comma 1.

## Art. 2.

*(Obbligo di etichettatura di articoli in pelo)*

1. Ogni prodotto o manufatto che sia composto in tutto od in parte da «pelliccia», deve riportare nell'etichetta, in maniera chiara e leggibile, se trattasi di prodotto sintetico o derivante da spoglie di animali sottoposte a concia, o altri trattamenti che ne mantengono inalterata la struttura naturale delle fibre. L'etichettatura deve inoltre riportare la specie animale utilizzata, l'azienda di confezionamento nonché il paese di provenienza.

## Art. 3.

*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 6 mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 a

100.000 euro, chiunque, in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, produce, commercializza o importa pelli e pellicce provenienti da animali d'affezione.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 2, produce o immette in commercio prodotti privi di etichette o etichettati in maniera generica e ingannevole, è assoggettato al reato di frode in commercio.

#### Art. 4.

*(Ritiro dal commercio e distruzione di prodotti contenenti pelli e pellicce provenienti da animali d'affezione)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni prodotto contenente pelli e pellicce provenienti da animali d'affezione è ritirato dal mercato.

2. I produttori di pelli e pellicce provenienti da animali d'affezione sono tenuti alla distruzione dei prodotti di cui al comma 1.

3. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 3, comma 2.

#### Art. 5.

*(Ispezioni)*

1. Il Comando carabinieri per la sanità, nonché i servizi sanitari veterinari, di propria iniziativa o dietro richiesta di ogni soggetto interessato, nonché su segnalazione di associazioni animaliste e ambientaliste, sono autorizzati a disporre ispezioni sui prodotti contenenti pelli e pellicce, al fine di verificare l'esatta origine e la rispondenza ai requisiti stabiliti dalla presente legge.





